

Prot. n. 34342

Treviso, 29 marzo 2010

Al Consigliere Provinciale
STEFANO DALL'AGATA
SEDE

Ad integrazione della risposta all'interrogazione presentata in data 16/03/2010 circa la realizzazione di alcuni impianti per la produzione di energia da biomasse (olio vegetale combustibile) in località Sant'Eulalia in Comune di Borso del Grappa, già trasmessa in data odierna, vista l'integrazione di provvedimenti intervenuta successivamente, si precisa quanto segue.

Nel confermare che al Servizio Ecologia non è pervenuto ufficialmente alcun progetto a riguardo né vi è stato, conseguentemente, alcun pronunciamento nel merito da parte di questi uffici, va segnalato che su espressa richiesta del Comune di Borso del Grappa, il Servizio Urbanistica ha reso un parere rispetto alla compatibilità dell'intervento con il PTCP.

Il parere dell'Ufficio è allegato alla presente.

Conseguentemente, con provvedimento prot. N. 3022 del 26 marzo 2010 pervenuto in Provincia nella tarda mattinata di oggi, il Comune di Borso del Grappa ha sospeso l'efficacia della denuncia di inizio attività presentata in data 1 aprile 2009 dalla ditta Energam s.n.c.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Rapicavoli

ORIGINAL

PROVINCIA DI TREVISO
Servizio Urbanistica

Oggetto: Impianto di cogenerazione per produzione di energia elettrica

In riscontro alla nota pervenuta via mail in data odierna, relativa all'impianto di cogenerazione per produzione di energia elettrica oggetto di 4 denunce di inizio attività presentate a codesto comune, e sotto riportata, si rileva quanto segue.

Dalla documentazione esaminata risulta che gli interventi oggetto delle denunce ricadono in area identificata dalla tavola 3.1 Carta delle reti ecologiche del PTCP adottato come "corridoio ecologico principale". Tale area è disciplinata dall'art. 39 delle Norme Tecniche allegate al PTCP.

Il comma 3 dell'art. 39 opera una prima individuazione analitica degli interventi ammessi, integrata da quella formulata, in termini più ampi, dal comma 4.

Il comma 3 dell'art. 39 stabilisce che nelle zone identificate dal PTCP come **corridoi ecologici**, "... sono ammessi solamente:

- 1) *ricommissione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...);*
- 2) *dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;*
- 3) *riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;*
- 4) *interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;*
- 5) *interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;*
- 6) *realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;*
- 7) *realizzazione di siepi e fasce boscate."*

E' del tutto evidente, e non è necessaria alcuna considerazione specifica in proposito, che uno o più impianti di cogenerazione di energia elettrica **non** rientrano in nessuna delle categorie di interventi individuate dettagliatamente dalla disposizione appena sopra riportata.

Il comma 4 del medesimo art. 39, con indicazioni di carattere non di dettaglio ma generale, stabilisce:

"Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area. Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete".

La disposizione contiene due ipotesi di intervento: 1) interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti; 2) "interventi di trasformazione".

E' del tutto evidente che l'impianto di cogenerazione di cui si discute non rientra nella prima ipotesi (interventi di ampliamento di consistenze edilizie). Il terreno su cui è previsto l'impianto oggetto di ciascuna d.i.a. è privo di qualsiasi "consistenza edilizia esistente".

segue

Le opere oggetto di d.i.a. quali descritte nella nota in riscontro possono essere invece inquadrate nella seconda ipotesi, estremamente generica, di *“interventi di trasformazione nel territorio agricolo”*.

Peraltro, tali interventi sono ammessi solo se conformi ad un piano aziendale approvato, piano aziendale che deve **evidentemente** avere ad oggetto interventi finalizzati **ad uso agricolo**. Che si debba trattare di **piano aziendale per usi agricoli** e non, ad esempio, per usi industriali, commerciali o altro, è del tutto pacifico ove si consideri che la norma parla di trasformazione *“nel territorio agricolo”*, riferendosi con ciò anche all'uso agricolo del territorio. In secondo luogo, il concetto di *“piano aziendale”* è utilizzato dalla frase precedente a quella in esame con riguardo espresso agli usi agricoli. Si deve pertanto ritenere che il *“piano aziendale”* di cui parla la disposizione in esame sia il *“programma aziendale approvato e giudicato compatibile dalla valutazione di incidenza”* per l'utilizzo a fini agricoli del territorio, previsto dalla prima parte del comma 4.

Tale interpretazione è pienamente confermata dal tenore del comma 4° dell'art. 39 quale risulta dal testo approvato dalla Regione. Il testo è infatti il seguente: *“Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.”*

Tale formulazione della disposizione è inequivoca nel richiedere l'uso agricolo per qualsiasi *“intervento di trasformazione nel territorio agricolo”* compreso nelle aree identificate –tra l'altro– come corridoi ecologici.

Dalla documentazione esaminata e dalle informazioni fornite non risulta che l'impianto oggetto di ciascuna d.i.a. sia finalizzato ad uso agricolo e soprattutto sia stato oggetto di un programma aziendale approvato e giudicato compatibile dalla valutazione di incidenza”. A tale ultimo riguardo si deve osservare che il primo comma dell'art. 39 impone l'espletamento di una VINCA per tutti gli interventi ammessi nelle aree normate dall'art. 39 medesimo, VINCA che risulta non formulata nel caso in questione.

Conclusivamente, si ritiene che l'impianto di cogenerazione di energia elettrica oggetto delle d.i.a. in questione e implicante la realizzazione delle opere descritte nella nota in riscontro, alle quali opere deve ovviamente intendersi aggiunte quella di installazione permanente degli impianti di produzione di energia e dei relativi contenitori, non sia compatibile con le previsioni dell'art. 39, commi 3 e 4 del PTCP.

%

segue

Essendo il PTCP in fase di integrazione dell'efficacia per essere stato approvato dalla Regione del Veneto in data 23 marzo 2010 ma non ancora pubblicato e quindi non ancora vigente, il contrasto evidenziato tra le opere oggetto di d.i.a. e l'art. 39 Norme Tecniche del PTCP, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia, previste dalle norme tecniche del PTCP medesimo all'art. 84, comma 1° NT (che rinvia all'art. 29, l.r. 11/04), il quale prevede che le **prescrizioni** contenute nelle norme tecniche operino come misure di salvaguardia dall'adozione del PTCP fino alla sua entrata in vigore.

L'art. 39 NT contiene "prescrizioni" per espressa disposizione della rubrica dell'art. 39 stesso ("**Prescrizioni** di tutela per aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone").


Ne consegue che ogni determinazione sugli interventi oggetto di d.i.a. va **sospesa** in attesa dell'entrata in vigore del PTCP, non potendo essere assunta una decisione positiva o negativa.

Si precisa da ultimo che tutto quanto sopra osservato si riferisce esclusivamente alla questione della compatibilità tra le opere descritte nella nota in riscontro e l'art. 39 PTCP e che resta esclusa dalla presente valutazione ogni riferimento a qualsivoglia altro aspetto rilevante quale la compatibilità urbanistica, edilizia e in genere con le norme di legge e regolamentari relative agli interventi oggetto di d.i.a. in questione.

Treviso, 26 marzo 2010

Distinti saluti

Arch. Marco Parodi



Provincia di Treviso - <http://www.provincia.treviso.it>

Data: Fri, 26 Mar 2010 13:00:41 +0100

Da: Ufficio Urbanistica - Comune di Borso del Grappa <urbanistica@comune.borsodelgrappa.tv.it>

A: urbanistica@provincia.treviso.it

Oggetto: Impianto di cogenerazione per produzione di energia elettrica

Mostra questo HTML in una nuova pagina?

ALL'ATTENZIONE
ARCH. MARCO PARODI

Con riferimento alla riunione in data odierna presso questo Municipio relativa all'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da realizzare nel territorio di questo Comune chiedo con la presente se, in relazione a quanto discusso e agli elaborati facenti parte delle quattro Denunce di Inizio Attività presentate, l'intervento proposto sia compatibile con l'art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato da codesta Amministrazione Provinciale.

Preciso che l'intervento proposto, presentato con denunce di inizio attività da quattro soggetti diversi, prevede la realizzazione dell'impianto in zona agricola, in area disciplinata da detto art. 39 del P.T.C.P. e che i soggetti non hanno la qualifica di imprenditore agricolo.

E' prevista la realizzazione delle seguenti opere, così come descritte nelle denunce di inizio attività:
Riempimento di un tratto di valle previo posizionamento di tubo di scolo meteoriche, esecuzione di un tratto di strada di accesso, livellamento della zona interessata mediante asportazione di terreno, esecuzione di una base in cls per appoggio della struttura, esecuzione dei sottoservizi elettrici e di sicurezza per collegamento alle rete ENEL, recinzione dell'area con rete metallica.
Fiducioso di sollecito riscontro colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
(Mocellin Michele)

Postale

Mercato Privati - Servizi al Cliente - Contact Center Firenze

servizio Servizio 186 retail

Inviato da: Back Office 186

Richiesta del: 26/03/2010 ID: 1057710

Recapito EMail:

urbanistica@comunc.borsodelgrappa.tv.it

Telegramma TM. 004 N° 129/5F

Del: 26/03/2010 18.39

Parole: 648

Importo: € 79,40

Esclusa Tassa di Fonodettatura
IVA secondo vigente normativa

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 10
31030 BORSODELGRAPPA

ZCZC 129/5F
00100 ROMAFONO 162 26 1839

V-BAKE SRL
VIA EDISON 27
37136 VERONA

ENERGAM SNC
VIA DEL MINATORE 98
37122 VERONA

BIASION RICCARDO
VIA VECCHIA DEL MOLINETTO 31
31030 BORSODELGRAPPA

BIASION SANTE DI BIASION RENATO E.C. SAS
VIA MARCHI 98
36060 ROMANODEZZELINO

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		
Piazza Guglielmo Marconi 10 - 31030 Borsodelgrappa (TV)		
COMO.	ASS.	GRUPPO
26 MAR. 2010		PROG. N.°
		3020
PIAZZA FINOZZI	LAV. PUBBLICI	SEGRETERIA
PIAZZA VECCHIA	SERV. BORGATA	UFF. DEM. E C.
PIAZZA S. ANTONIO	VIA S. ANTONIO	UFF. S. ANTONIO
UFF. S. ANTONIO		

CON RIFERIMENTO ALLE DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATE DA CODESTE DITTE IN DATA 1 APRILE 2009 PROTOCOLLO NUMERO 3241,3242,3243,3244, HA SENSI DEGLI ART. 22 E 23 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6-6-2001, NUMERO 380, ALLE SUCCESSIVE RELAZIONI TECNICHE PERVENUTE HA QUESTO UFFICIO IN DATA 27 FEBBRAIO 2010 ED ASSUNTE AL PROTOCOLLO COMUNALE AL NUMERO 1949, VISTA LA NOTA EMAIL DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E S.I.T.I. IN DATA ODIERNA DALLA QUALE SI EVINCE CHE L'INTERVENTO PROPOSTO CON LE SU DETTE DENUNCE RISULTANO ESSERE IN CONTRASTO CON ART. 39 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELPIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TREVISO NUMERO 25/66401 DEL 30-06-2008 COMUNICO CHE CON PROVVEDIMENTO IN DATA ODIERNA E STATA SOSPESA PER LE SU DETTE MOTIVAZIONI L'EFFICACIA DELLE DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATE IN ATTESA DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE. SEGUIRA' NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO.

MOCELLIN MICHELE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO URBANISTICA COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA TREVISO



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Piazza Guglielmo Marconi, 10 - 31030 Borso del Grappa - Treviso

Tel.: 0423 914833 Assistenza codice 0423 911108 Uffici Demografici 0423 914811 Lavori Pubblici 0423 914532 Polizia Municipale
0423 914810 Protocollo 0423 914225 Fagnonera 0423 914918 Segretario Comunale 0423 914238 Rappresenta
0423 914639 Sindaco 0423 911380 Tribuni 0423 914948 Urbanistica 0423 914520 Servizi scolastici
Fax: 0423 542273
P.E.C. borso@delgrappa.tv@comit.tv-vepnita.net
E-mail: urbanistica@comune.borsoedelgrappa.tv.it
381 Web: www.comune.borsoedelgrappa.tv.it

UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. 3022

Borso del Grappa, 26 marzo 2010

COPIA

ENERGAM S.N.C.
Via Del Minatore, 5
37122 VERONA (VR)

OGGETTO: Denuncia di Inizio Attività in data 1 aprile 2009, prot. n. 3242 e successiva integrazione della pratica. Posizionamento di un sistema di cogenerazione per la produzione di energia elettrica. Energam s.n.c.
SOSPENSIONE TERMINI EFFICACIA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la Denuncia di Inizio Attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e relativi elaborati presentata in data 1 aprile 2009, prot. n. 3242 dalla ditta Energam s.n.c., con sede in Verona in via Del Minatore, 5, relativa al posizionamento di un sistema di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da collocare sugli immobili catastalmente censiti con i mapp. n. 445 - 446 - 447 del Foglio 26 ubicati nella frazione di S. Eulalia di questo Comune;

Richiamata altresì la nota prot. n. 1949 in data 27.2.2010 con la quale la ditta Biasion Riccardo ha trasmesso a questo Comune, ad integrazione della Denuncia di Inizio Attività presentata, una relazione tecnica datata 9 febbraio 2010 a firma del dott. ing. Nicolino Pagnucco iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine e comunicato che i lavori di posizionamento di detto impianto sarebbero stati iniziati il giorno 6 aprile 2010;

Ritenuto che, per effetto dell'integrazione presentata in data 27.2.2010, i nuovi termini di efficacia della Denuncia di Inizio Attività previsti dal 1° comma dell'art. 22 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 ridecorrano dalla data di presentazione di detta documentazione;

Vista la nota del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e S.I.T.I. della Provincia di Treviso, pervenuto in data 26 marzo 2010, prot. n. 3019, dalla quale si evince che l'impianto di cogenerazione da installare, laddove previsto, ricade in zona definita "corridoio ecologico principale" identificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Treviso n. 25/66401/2008 in data 30.6.2008 e disciplinata dall'art. 39 delle Norme di Attuazione di detto Piano

Considerato che, come si evince da detta nota del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e S.I.T.I., la proposta progettuale presentata con la procedura della Denuncia di Inizio Attività risulta essere in contrasto con le disposizioni normative previste da detto art. 39 e che ne consegue che ogni determinazione sull'intervento oggetto di Denuncia di Inizio Attività debba essere **sospesa** in attesa dell'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, non potendo essere assunta una decisione positiva o negativa;

Ritenuto dover condividere le considerazioni contenute nel parere del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e S.I.T.I. della Provincia di Treviso e pertanto dover adottare un provvedimento che sospenda l'efficacia della Denuncia di Inizio Attività presentata;

Dato atto che il presente provvedimento è stato anticipato con telegramma telefonico tramite il servizio 186 di Poste Italiane in data odierna alle ore 18,39;

Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;

s o s p e n d e

con effetto immediato, per le motivazioni sopra descritte, l'efficacia della Denuncia di Inizio Attività presentata in data 1 aprile 2009, prot. n. 3242 dalla ditta Energam s.n.c., con sede in Verona in via Del Minatore, 5, relativa al posizionamento di un sistema di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da collocare sugli immobili catastalmente censiti con i mapp. n. 445 - 446 - 447 del Foglio 26 ubicati nella frazione di Sant'Eulalia di questo Comune, in attesa dell'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Treviso n. 25/66401/2008 in data 30.6.2008.

Alcuna opera prevista nella succitata Denuncia di Inizio Attività potrà essere realizzata se non per espresso provvedimento dello scrivente Ufficio.

La presente viene notificata alla ditta Energam s.n.c. con sede in Verona in via Del Minatore, 5 tramite il Servizio Postale Raccomandato di Poste Italiane.



**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**
(MOCELLIN Michele)